

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI*Interrogazioni a risposta scritta:*

BIONDI e NAN. — *Al ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la decisione della Federcalcio sul caso Catania è strana ed al limite dell'arrogante autoreferenzialità di tipo corporativo che mira a coprire errori e privilegi;

la decisione è stata presa prima che l'Autorità giudiziaria amministrativa abbia deciso, sa più di un tentativo di mettere le mani avanti per non cadere creando invece le premesse di un contenzioso sportivo e giudiziario in cui sarebbe assai strano che le decisioni di giustizia fossero eluse da questa o quella federazione o da questa o quello corporativo da questo o quel titolare d'interessi autogarantiti;

considerato che il Governo che ha tenuto un atteggiamento prudente e positivo non deve rinunciare al suo diritto-dovere di vigilanza che consiste tra l'altro nel ritenere prevalenti le decisioni giudiziarie rispetto a qualsiasi altra —:

chiedono che il Ministro e il Governo assumano tutte le iniziative utili a difesa di una corretta applicazione delle regole che, nel caso in esame, non possono prescindere dalla decisione dell'Autorità giudiziaria, unico titolare all'applicazione del diritto al caso concreto e perciò in grado di interpretarle e fare rispettare in uno stato di diritto degno di questo nome;

quali iniziative intenda adottare affinché sia garantito il regolare svolgimento dei campionati di calcio;

se non intenda adottare iniziative normative per precisare i limiti di competenza della giustizia sportiva. (4-07211)

CIRIELLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'ATI Valentino Giuseppe S.r.l — Sciopero Angelo con sede in Afragola (Napoli) è stata invitata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, a presentare offerta per la gara di licitazione privata relativa ai lavori di restauro e valorizzazione del Castello di Baia sito in Bacoli (Napoli) (Perizia n. 40 e 41 F.P.T. Lotto 2001.03. Licitazione Privata, l'importo a base d'asta Euro 11.827.379,64);

il giorno 13 settembre 2002 l'offerta dell'ATI Valentino Giuseppe S.r.l — Sciopero Angelo è risultata la più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltatrice, anche se « anomala » ai sensi della legge 109/94, presentando un ribasso pari o superiore alla media delle offerte;

la normativa richiamata in questi casi prevede che l'Amministrazione richieda alla ditta appaltatrice, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, di presentare adeguate giustificazioni dell'anomalia fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente;

l'Amministrazione appaltante, dopo numerosi solleciti dell'ATI, solo in data 28 febbraio 2003 — ben 168 giorni dopo — (venerdì) inviava a mezzo fax richiesta di integrazioni giustificative assolutamente illeggibili, che il successivo lunedì si poteva accertare presso la sede della Soprintendenza prevedeva 7 giorni perentori (compreso il sabato e la domenica) per trasmettere quanto richiesto;

ciò nonostante in data 10 marzo 2003, l'ATI ha trasmesso ampia documentazione integrativa con relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-organizzative che consentivano un ribasso consistente rispetto alla base d'asta;

solo in data 19 maggio 2003 avveniva il contraddittorio diretto con la Commissione interna dell'Amministrazione appaltante, organismo tecnico per la valutazione delle offerte;

l'appalto è formato da n. 647 voci di prezzo, ma la suddetta Commissione chiedeva chiarimenti solo sui n. 6 prezzi;

l'ATI ha presentato i relativi chiarimenti analitici entro il 27 maggio 2003;

infine, nonostante la ripetute richieste dell'ATI di accesso agli atti, queste sono state tutte negate, mentre la Soprintendenza permetteva di visionare gli atti di gara all'ACEN (Associazione Costruttori Edili di Napoli) —:

quali siano le cause del ritardo che ha riguardato l'intera procedura, oltre 270 giorni dall'esperimento della gara;

per quali motivi l'Amministrazione appaltante concedeva termini perentori così ristretti, comprensivi del sabato e della domenica, ed inviava a mezzo fax una richiesta di integrazione delle giustificative assolutamente illeggibile;

per quale motivo, pur essendo l'appalto formato da n. 647 voci di prezzo, la Commissione interna dell'Amministrazione appaltante, organismo tecnico per la valutazione delle offerte, ha ristretto a solo sui 6 prezzi i quesiti al fine di giustificare il consistente ribasso operato dall'ATI Valentino Giuseppe S.r.l. — Sciopero Angelo e non gli ha piuttosto permesso di dimostrare in modo più ampio le ragioni che le permettono di essere particolarmente competitiva;

quali siano i motivi o le cause ostative che inducono l'Amministrazione appaltante a non aggiudicare definitivamente l'appalto;

per quali motivi l'accesso agli atti di gara, garanzia di trasparenza, è stato negato alla ATI richiedente e permesso ad una Associazione di categoria, priva di uno specifico interesse legittimante;

se siano individuabili responsabilità della soprintendenza nell'evidente anomala procedura adottata, ovvero se i modi e i tempi adottati siano conformi con la normativa vigente;

se e quali atti intende porre in essere per far sì che l'ATI Valentino Giuseppe S.r.l. — Sciopero Angelo possa vedere rispettati i diritti che discendono dall'aver partecipato correttamente alla gara d'appalto. (4-07220)

* * *

DIFESA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

nel supplemento ordinario 119 della *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio concernente il nuovo elenco dei materiali d'armamento aggiornati alle intese internazionali intercorse in merito alla legge 185 del 9 luglio 1990, di cui saranno dotate le forze armate e le forze dell'ordine, sono compresi, tra gli altri, materiali, sostanze e apparecchiature la cui natura non sembra corrisponde alla natura che il nostro ordinamento costituzionale attribuisce all'esercito della Repubblica italiana;

tra questi materiali ed armamenti sono inclusi, infatti, agenti biologici e sostanze radioattive adatte per essere utilizzati in scenari di guerra e comunque per produrre danni alle popolazioni, agli animali, per degradare ambiente e colture e dunque sostanze e agenti funzionali ad uno scenario di guerra chimica piuttosto che alla evenienza della difesa del territorio o di missioni umanitarie;

tra questi nuovi materiali di armamento sono presenti tra, gli altri, il Sarin — il terribile gas nervino utilizzato nel noto attentato alla metropolitana di Tokyo, a opera della setta Aum Shinrikyo nel 1995 — una delle sostanze più velenose e letali prodotte in laboratorio e capace di uccidere al solo contatto con la pelle, considerata tra le armi segrete di Al Qaeda, come aveva denunciato sul *Corriere*